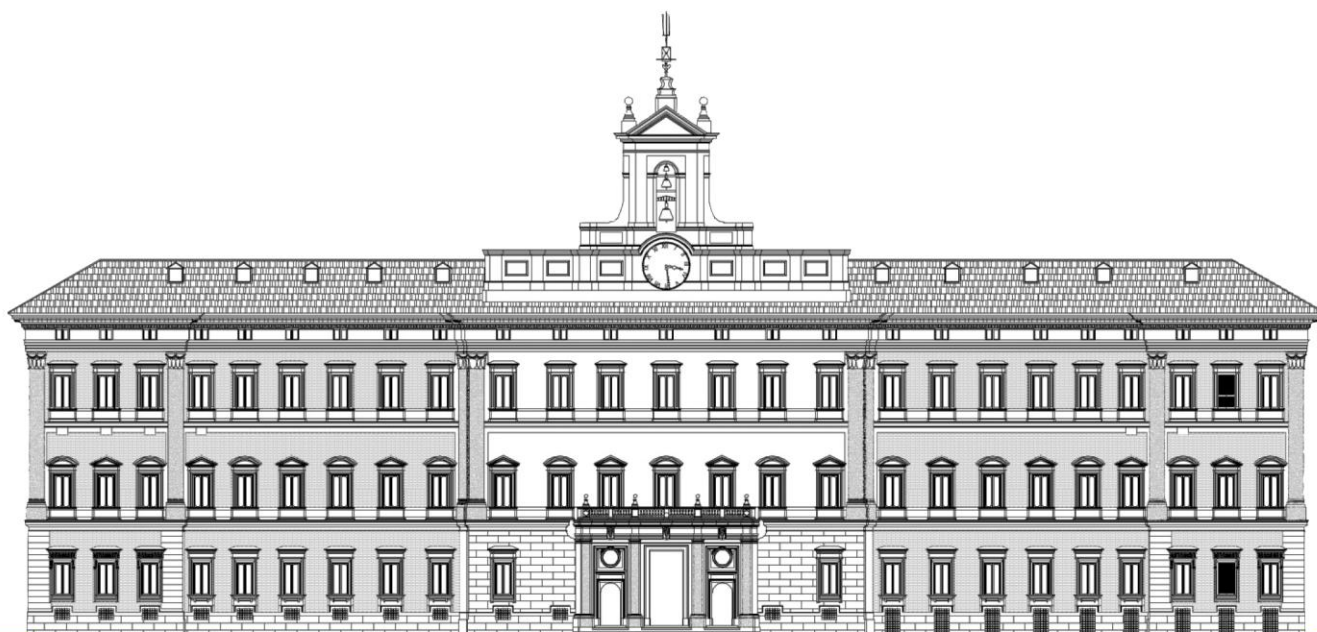




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2604

Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a
Fondi multilaterali di sviluppo

(Approvato dal Senato A.S. 1388)

N. 364 – 29 settembre 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2604

Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a
Fondi multilaterali di sviluppo

(Approvato dal Senato A.S. 1388)

N. 364 – 29 settembre 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI.....	- 4 -
ARTICOLI 1 E 2	- 4 -
PARTECIPAZIONE ITALIANA A BANCHE E FONDI MULTILATERALI DI SVILUPPO.....	- 4 -
ARTICOLO 3	- 6 -
PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE.....	- 6 -
ARTICOLO 4	- 10 -
PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'AUMENTO DI CAPITALE A CHIAMATA DELLA BANCA AFRICANA DI SVILUPPO	- 10 -
ARTICOLO 5	- 12 -
PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'AUMENTO DI CAPITALE DELLA BANCA INTERAMERICANA DI SVILUPPO-SOCIETÀ INTERAMERICANA DI INVESTIMENTO	- 12 -
ARTICOLO 6	- 14 -
SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE IBRIDO DELLA BANCA INTERNAZIONALE PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO	- 14 -
ARTICOLO 7	- 15 -
PARTECIPAZIONE ITALIANA A BANCHE E FONDI MULTILATERALI DI SVILUPPO.....	- 15 -
ARTICOLO 8	- 17 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE	- 17 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2604
Titolo:	Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Formentini (Lega)
Commissione competente:	III (Affari esteri)

PREMESSA

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica (A.S. 1388), reca misure in materia di partecipazione italiana a Banche e Fondi multilaterali di sviluppo. Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica aggiornata¹ alla luce delle modifiche e delle integrazioni apportate al Senato, mentre il prospetto riepilogativo è relativo al testo originario.

Si evidenzia che, durante l'esame al Senato, il Governo ha depositato presso la 5^a Commissione una nota di risposta alle osservazioni formulate con riferimento al testo originario del provvedimento². La medesima Commissione ha quindi espresso³, sul medesimo testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 5, comma 2, delle parole: "pari a" con le seguenti: "valutata in". Il parere non ostativo è stato altresì reso nel presupposto della compatibilità di quanto previsto dall'articolo 8 con gli impegni derivanti dall'aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa. La 5^a Commissione ha, inoltre, espresso⁴, in relazione al testo all'esame dell'Assemblea (1388-A), parere non ostativo nel presupposto della compatibilità della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 723, della legge n. 197 del 2022, disposta dall'articolo 8 del disegno di legge in esame, con gli impegni derivanti dall'aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, tenuto conto anche del profilo temporale degli effetti finanziari.

¹ Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 8, della legge, n. 196 del 2009.

² In una Nota di risposta depositata presso la medesima 5^a Commissione del Senato. Cfr. Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 376 del 23 aprile 2025.

³ Cfr. Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 378 del 6 maggio 2025.

⁴ Cfr. Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 434 dell'8 settembre 2025.

Infine, la 5ª Commissione, con riferimento all'emendamento 3.100 trasmesso dall'Assemblea, che ha introdotto il comma 2-*bis* (comma 3 nel testo in esame) all'articolo 3, ha espresso parere non ostativo alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo⁵.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica aggiornata, nonché dall'ulteriore documentazione acquisita durante l'esame al Senato, e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1 e 2

Partecipazione italiana a Banche e Fondi multilaterali di sviluppo

Le norme autorizzano il Presidente della Repubblica ad accettare determinati atti internazionali concernenti emendamenti ad accordi già in essere⁶.

Nello specifico si autorizza l'accettazione:

- dell'emendamento all'Accordo sulla costituzione della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)⁷, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima, con la risoluzione n. 696 del 10 luglio 2023 [articolo 1, lettera a)];
- dell'emendamento all'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)⁸, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima, con la risoluzione n. 259 del 18 maggio 2023[articolo 1, lettera b)];
- dell'emendamento all'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)⁹, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima, con la risoluzione n. 260 del 18 maggio 2023[articolo 1, lettera c)];
- degli emendamenti all'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo¹⁰, deliberati dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo, con la risoluzione F/BG/2023/04 del 23 maggio 2023 [articolo 1, lettera d)].

Ai summenzionati emendamenti, è data, altresì, piena e intera esecuzione a decorrere dalla data della loro entrata in vigore (articolo 2).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁵ Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 437 del 10 settembre 2025. Gli elementi forniti dal Governo sono ripresi dalla relazione tecnica di passaggio esaminata in questo documento.

⁶ Le risoluzioni aventi ad oggetto gli emendamenti agli accordi internazionali si trovano in allegato al provvedimento in esame.

⁷ Reso esecutivo ai sensi della legge n. 132 del 1947.

⁸ Adottato a Parigi il 29 maggio 1990, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge n. 53 del 1991.

⁹ Adottato a Parigi il 29 maggio 1990, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge n. 53 del 1991.

¹⁰ Adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge n. 880 del 1974.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e chiarisce che:

- a) la risoluzione n. 696 del 10 luglio 2023, che emenda l'Accordo istitutivo della BIRS, prevede l'eliminazione dell'Articolo III, sezione 3 (Limitazioni alle garanzie e prestiti della Banca), rimuovendo il limite all'ammontare totale delle esposizioni consentito;
- b) la risoluzione n. 259 del 18 maggio 2023, che emenda l'Accordo istitutivo della BERS, novella l'Articolo 1 (Scopo) autorizzando la Banca ad ammettere tra i propri membri un numero limitato di Paesi dell'Africa sub-sahariana e a operare nei medesimi Paesi;
- c) la risoluzione n. 260 del 18 maggio 2023, che emenda l'Accordo istitutivo della BERS, modifica dell'Articolo 12 (Limitazioni su operazioni ordinarie), comma 1, rimuovendo il limite all'ammontare totale delle esposizioni consentito e conferendo contestualmente al Consiglio di amministrazione il potere decisionale in materia, in linea con i principi di solidità finanziaria e di sostenibilità dell'istituzione;
- d) la risoluzione F/BG/2023/04 del 23 maggio 2023 reca determinate modifiche all'Accordo istitutivo del Fondo Africano di Sviluppo.

Nello specifico, è modificato:

- l'articolo 2 (Scopo), includendo il riferimento a finanziamenti a condizioni non agevolate;
- l'articolo 8 (Altre risorse), comma 5, consentendo al Fondo di prendere prestiti su base bilaterale o sui mercati dei capitali;
- l'articolo 15 (Condizioni di finanziamento), comma 2, lettera *b*), sottolineando che il Fondo sarà selettivo nel decidere quali membri o entità beneficeranno del suo finanziamento;
- l'articolo 16 (Forma e termini di finanziamento) comma 2, lettera *a*), eliminando il riferimento ai soli finanziamenti a condizioni agevolate;
- l'articolo 20 (Operazioni varie), aumentando i poteri accordati al Fondo come corollario ai suoi poteri di prestito ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, emendato e sopra citato;
- l'articolo 26 (Funzioni del Consiglio di Amministrazione), lettera *ii*), aggiungendo l'approvazione delle operazioni di prestito ai poteri conferiti al Consiglio di amministrazione del Fondo;
- l'articolo 31 (Rapporti con la Banca), chiarendo che il Fondo può investire in titoli emessi dalla Banca e viceversa;
- l'articolo 43 (Processo legale), comma 1, chiarendo le immunità del Fondo non si applicano in relazione all'esercizio dei suoi poteri di prestito e indica le circostanze in cui il Fondo può essere citato in giudizio.

Dal punto di vista finanziario, la relazione tecnica evidenzia che l'accettazione da parte dell'Italia di tali emendamenti non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto eventuali oneri discendenti dall'attuazione delle modifiche degli accordi istitutivi interessano esclusivamente l'attività ordinaria delle Banche e del Fondo e saranno quindi posti a carico degli stessi, poiché godono di autonomia finanziaria rispetto

ai propri membri e operano in via ordinaria secondo principi di equilibrio finanziario e gestione prudente delle risorse.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano il Presidente della Repubblica ad accettare determinati atti internazionali concernenti emendamenti ad accordi già in essere.

Nello specifico, si autorizza l'accettazione:

- dell'emendamento all'Accordo sulla costituzione della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), deliberato con la risoluzione n. 696 del 10 luglio 2023 [articolo 1, lettera a)];
- dell'emendamento all'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), deliberato con la risoluzione n. 259 del 18 maggio 2023 [articolo 1, lettera b)];
- dell'emendamento all'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), deliberato con la risoluzione n. 260 del 18 maggio 2023 [articolo 1, lettera c)];
- degli emendamenti all'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972, deliberati con la risoluzione F/BG/2023/04 del 23 maggio 2023 [articolo 1, lettera d)].

Ai summenzionati emendamenti è data, altresì, piena e intera esecuzione a decorrere dalla data della loro entrata in vigore (articolo 2).

Al riguardo, si fa presente che la relazione tecnica aggiornata ha evidenziato che l'accettazione, da parte dell'Italia, dei suddetti emendamenti agli Accordi richiamati all'articolo 1 non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto gli eventuali oneri discendenti dall'attuazione delle modifiche degli accordi istitutivi interessano esclusivamente l'attività ordinaria delle Banche e del Fondo in oggetto, i quali godono di autonomia finanziaria rispetto ai propri membri. Tanto considerato, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

ARTICOLO 3

Partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale

Le norme, modificate durante l'esame al Senato con l'introduzione del comma 3, autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale (FMI), da 15.070 milioni di diritti speciali di prelievo a 22.605 milioni di diritti speciali di prelievo¹¹.

¹¹ L'aumento delle quote di partecipazione è stato deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale con la risoluzione n. 79-1 del 15 dicembre 2023. La risoluzione è allegata al provvedimento in oggetto.

Per i relativi versamenti, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale della Banca d'Italia, secondo le modalità concordate tra le stesse istituzioni e il Fondo monetario internazionale (comma 1)

Nelle more dell'acquisto di efficacia dell'aumento della quota di partecipazione di cui sopra, la Banca d'Italia è autorizzata ad estendere fino al 31 dicembre 2027 la durata dell'accordo di prestito bilaterale, denominato “*Bilateral Borrowing Agreement*” (BBA)¹², avente scadenza il 31 dicembre 2024 (comma 2).

La Banca d'Italia è autorizzata, altresì, a prorogare, fino al 31 dicembre 2030, la durata dell'accordo di prestito multilaterale denominato *New Arrangements to Borrow* (NAB)¹³. Nelle more dell'acquisto di efficacia dell'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al FMI, l'importo massimo del prestito erogabile è confermato fino a 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo, salvo ridursi a un importo massimo fino a 11.549,90 milioni di diritti speciali di prelievo contestualmente all'aumento della citata quota (comma 3).

Per l'aumento della quota, è, inoltre, concessa alla Banca d'Italia la garanzia dello Stato per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essa effettuati. La garanzia dello Stato, per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati, nonché per gli eventuali rischi di cambio, è accordata anche in riferimento ai prestiti estesi nell'ambito dei richiamati accordi BBA e NAB (comma 4).

Si prevede, infine, che i rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia in materia siano regolati mediante apposite convenzioni (comma 5).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e specifica che:

- il comma 1 prevede l'incremento della quota di partecipazione italiana al FMI del 50 per cento, attraverso il versamento allo stesso FMI di 7.535 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP). Tale operazione avverrà, secondo modalità concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere su risorse della Banca d'Italia, senza gravare quindi direttamente sul bilancio dello Stato;
- anche con riferimento al comma 2, trattasi di un prestito sottoscritto dalla Banca d'Italia a valere su risorse proprie, senza gravare quindi direttamente sul bilancio dello Stato. Prestito che, tra l'altro, è esteso fino al 31 dicembre 2027, salvo scadenza anticipata contestuale all'acquisto di efficacia dell'aumento della quota;

¹² Stipulato dalla stessa Banca con il Fondo monetario internazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 637, della legge n. 178 del 2020.

¹³ Di cui all'articolo 2, comma 13, lettera e), del decreto-legge n. 225 del 2010, all'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge n. 244 del 2016, e all'articolo 1, comma 636, della legge n. 178 del 2020.

- il comma 3 autorizza sempre operazioni – la proroga fino al 31 dicembre 2030 della partecipazione italiana agli accordi di prestito NAB – effettuate a valere su risorse della Banca d'Italia;
- con riferimento al comma 4, l'importo delle risorse complessivamente conferite dalla Banca d'Italia al FMI e soggette alla predetta garanzia dello Stato non è destinato ad aumentare, poiché è previsto che l'aumento delle quote di partecipazione sia compensato dalla cessazione dell'accordo di prestito bilaterale BBA e dalla riduzione dell'importo dell'accordo di prestito collettivo NAB.

Il Governo, durante l'esame al Senato¹⁴, ha confermato che l'importo delle risorse complessivamente conferite dalla Banca d'Italia al FMI e soggette alla garanzia dello Stato non è destinato ad aumentare per effetto della presente proposta normativa. L'ammontare complessivo del contributo italiano relativo a quote, prestiti collettivi NAB e prestiti bilaterali BBA risulta infatti pari, ad oggi, a circa 37,167 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP), mentre scenderà a circa 34,155 miliardi di DSP per l'effetto combinato dell'aumento delle quote, della riduzione del NAB e della cessazione dei BBA. Detti importi, al tasso di cambio del 9 dicembre 2024 (data di approvazione del disegno di legge in Consiglio dei ministri), risultano rispettivamente pari a circa 46,072 e 42,562 miliardi di euro (i dati sono sintetizzati nella tabella sottostante).

Partecipazione dell'Italia a risorse finanziarie FMI: quote e prestiti bilaterali NAB e BBA								
(importi in miliardi di euro approssimati in base al tasso di cambio del 9 dicembre 2024)								
	Legislazione vigente					Con l'entrata in vigore della 16ma revisione delle quote		
	Quote	NAB	BBA	Totale		Quote	NAB	Totale
Miliardi di DSP	15,070	13,797	8,300	37,167		22,605	11,550	34,155
Importi in euro	18,779	17,193	10,100	46,072		28,169	14,393	42,562

Sulla probabilità del rischio di escussione delle garanzie concesse e da concedere da parte dello Stato, viene rappresentato che il FMI è per prassi riconosciuto quale creditore preferenziale da parte dei suoi paesi membri e, pertanto, rischio in esame non è destinato ad aumentare per effetto della disposizione in esame. Con riferimento alle convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, che regolano i rapporti derivanti dalla presente proposta normativa, viene precisato che i contenuti afferiscono alle modalità di movimentazione delle giacenze operata dalla Banca nei confronti del FMI per conto del Ministero e alla relativa contabilizzazione. Sebbene le convenzioni regolino anche l'impegno a garantire la Banca dai

¹⁴ In una Nota di risposta depositata presso la medesima 5^a Commissione del Senato. Cfr. Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 376 del 23 aprile 2025.

rischi (per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati, nonché per gli eventuali rischi di cambio) derivanti dalle operazioni con il FMI, viene ribadito che la presente proposta normativa non introduce nuovi oneri per lo Stato.

Infine, per quanto attiene alle norme che disciplinano l'attività che la Banca d'Italia svolge nelle operazioni con il FMI concernenti i diritti speciali di prelievo, viene segnalato che l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 43 del 1998, attribuisce alla Banca d'Italia il compito di gestire le riserve ufficiali. La quota di partecipazione della Repubblica Italiana al FMI e le posizioni attive e passive ad essa collegate sono parte integrante di dette riserve.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi della Banca d'Italia¹⁵, a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale (FMI), da 15.070 milioni di diritti speciali di prelievo a 22.605 milioni di diritti speciali di prelievo¹⁶.

Nelle more dell'acquisto di efficacia dell'aumento della quota di partecipazione di cui sopra, la Banca d'Italia viene, altresì, autorizzata:

- a estendere, fino al 31 dicembre 2027, la durata dell'accordo di prestito bilaterale stipulato dalla stessa Banca con il FMI, denominato "*Bilateral Borrowing Agreement*" (BBA)¹⁷;
- a prorogare, fino al 31 dicembre 2030, la durata dell'accordo di prestito multilaterale denominato *New Arrangements to Borrow* (NAB)¹⁸.

Nelle more dell'acquisto di efficacia dell'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al FMI, l'importo massimo del prestito erogabile è confermato fino a 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo, salvo ridursi a un importo massimo fino a 11.549,90 milioni di diritti speciali di prelievo contestualmente all'aumento della citata quota.

Inoltre, per l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al FMI, è concessa alla Banca d'Italia la garanzia dello Stato per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essa

¹⁵ Secondo le modalità concordate tra le stesse istituzioni e il Fondo monetario internazionale.

¹⁶ L'aumento delle quote di partecipazione è stato deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale con la risoluzione n. 79-1 del 15 dicembre 2023. La risoluzione è allegata al provvedimento in oggetto.

¹⁷ Stipulato dalla stessa Banca con il Fondo monetario internazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 637, della legge n. 178 del 2020 e avente scadenza il 31 dicembre 2024.

¹⁸ Di cui all'articolo 2, comma 13, lettera e), del decreto-legge n. 225 del 2010, all'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge n. 244 del 2016, e all'articolo 1, comma 636, della legge n. 178 del 2020.

effettuati, mentre con riferimento ai prestiti estesi nell'ambito dei richiamati accordi BBA e NAB è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati, nonché per gli eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione di tali accordi. Si prevede, infine, che i rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia in materia siano regolati mediante apposite convenzioni.

Al riguardo, in merito all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo e all'estensione degli accordi BBA e NAB, non si formulano osservazioni, considerato che, come riportato dalla relazione tecnica, le operazioni sono effettuate a valere su risorse della Banca d'Italia, senza gravare direttamente sul bilancio dello Stato, e che la Banca d'Italia non rientra nell'elenco Istat, ai fini del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Non si hanno osservazioni da formulare anche con riferimento all'importo delle risorse complessivamente conferite dalla Banca d'Italia al FMI e soggette alla garanzia dello Stato e alla relativa probabilità di rischio di escussione, tenuto conto delle assicurazioni fornite dal Governo durante l'esame al Senato.

Nello specifico, il Governo ha confermato che l'importo delle risorse complessivamente conferite dalla Banca d'Italia al FMI e soggette alla garanzia dello Stato non è destinato ad aumentare per effetto della presente proposta normativa. L'ammontare complessivo del contributo italiano relativo a quote, prestiti collettivi NAB e prestiti bilaterali BBA risulta infatti pari, ad oggi, a circa 37,167 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP), ammontare che scenderà a circa 34,155 miliardi di DSP per l'effetto combinato di aumento delle quote, riduzione del NAB e cessazione dei BBA.

ARTICOLO 4

Partecipazione italiana all'aumento di capitale a chiamata della Banca africana di sviluppo

Le norme autorizzano la partecipazione italiana all'aumento di capitale a chiamata della Banca africana di sviluppo, deliberato con risoluzione B/BG/2024/09 del 29 maggio 2024¹⁹, per complessive 205.130 nuove azioni.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹⁹ La risoluzione in oggetto è riportata nell'Allegato 6 del presente provvedimento.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e specifica le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e non hanno impatto su indebitamento netto e debito. Si evidenzia, infatti, che il capitale a chiamata costituisce una forma di tutela di ultima istanza nel caso in cui l'istituzione versi in una situazione finanziaria praticamente prossima al fallimento e, tenendo conto che esso verrebbe richiesto soltanto dopo la liquidazione dell'attivo, del capitale già versato e delle riserve, le analisi di *stress test* condotte dalla Banca descrivono una probabilità di chiamata del capitale prossima allo zero. Nel fare presente, inoltre, che dal 1945 ad oggi non si è mai verificata una chiamata di capitale in nessuna Banca multilaterale di sviluppo, la relazione tecnica specifica, inoltre, che nella remota eventualità in cui tale ipotesi si dovesse verificare, la chiamata del capitale verrebbe proposta, sussistendo le condizioni menzionate, dal Consiglio di amministrazione e dovrebbe essere approvata dal Consiglio dei Governatori. Si applicherebbe, quindi, la disciplina propria degli aumenti di capitale, con l'avvio di un negoziato per la definizione degli importi richiesti agli azionisti, delle modalità di pagamento e scadenze delle rate. Per l'eventuale versamento di tali importi sarebbe comunque necessaria una norma autorizzativa apposita.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano la partecipazione italiana all'aumento di capitale a chiamata della Banca africana di sviluppo²⁰, per complessive 205.130 nuove azioni.

Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato quanto riferito dalla relazione tecnica, che, nell'attestare la neutralità finanziaria delle norme, rileva che l'aumento di capitale a chiamata della Banca africana di sviluppo costituisce una forma di tutela di ultima istanza, che le analisi di *stress test* condotte dalla Banca medesima descrivono una probabilità di chiamata del capitale prossima allo zero, che dal 1945 a oggi non si è mai verificata una chiamata di capitale in nessuna Banca multilaterale di sviluppo e che, in ogni caso, nella remota ipotesi in cui tale eventualità si dovesse verificare, per l'eventuale versamento dei relativi importi – che sarebbero, peraltro, oggetto di un negoziato, in linea con la disciplina propria degli aumenti di capitale – sarebbe comunque necessaria una norma autorizzativa apposita.

²⁰ Deliberato con risoluzione B/BG/2024/09 del 29 maggio 2024.

ARTICOLO 5

Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca interamericana di sviluppo-Società interamericana di investimento

Le norme autorizzano la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca interamericana di sviluppo-Società interamericana di investimento, deliberato con risoluzione CII/AG-5/24 del 10 marzo 2024²¹, con la sottoscrizione di 2.342 azioni a pagamento (comma 1).

La sottoscrizione è valutata in complessivi 49.182.000 dollari statunitensi; le somme saranno erogate al tasso di cambio vigente alla data del pagamento (comma 2).

A tal fine è autorizzata la spesa di euro 6.542.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031 (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese in conto capitale									
Sottoscrizione da parte del MEF di strumenti finanziari ibridi, irredimibili e subordinati, emessi dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo) (comma 3)	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5			

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e chiarisce che la spesa complessiva di 49.182.000 dollari statunitensi corrisponde al costo unitario di 21.000,00 dollari per ciascuna delle 2.342 azioni da sottoscrivere. Viene precisato, altresì, che la prima rata è prevista entro e non oltre il 30 novembre 2025, con ciascuna rata successiva da versare entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno dal 2026 al 2031.

La **relazione illustrativa** evidenzia che l'autorizzazione riguarda la sottoscrizione di metà delle azioni riservate, ovvero 2.342 azioni, per un impegno complessivo di 49.182.000 dollari statunitensi da versare in

²¹ La risoluzione in oggetto è riportata nell'Allegato 7 del presente provvedimento.

7 rate di identico importo dal 2025 al 2031. L'onere per sottoscrivere le azioni è stimato prudentemente²² in 45.794.000 milioni di euro, corrispondenti a 6.542.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca interamericana di sviluppo–Società interamericana di investimento²³, con la sottoscrizione di 2.342 azioni a pagamento (comma 1). La sottoscrizione è valutata in complessivi 49.182.000 dollari statunitensi; le somme saranno erogate al tasso di cambio vigente alla data del pagamento (comma 2). A tal fine, è autorizzata la spesa di 6.542.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031 (comma 3).

Si rappresenta che, durante l'esame al Senato, la 5^a Commissione ha espresso²⁴, sul testo originario del provvedimento, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una previsione di spesa in luogo della precedente autorizzazione di spesa, posto che l'obbligazione in oggetto, sottoscritta in dollari, è soggetta a rischio di cambio.

Al riguardo, concordando con il fatto che l'obbligazione è soggetta al rischio di cambio, anche in considerazione dell'ampio orizzonte temporale su cui intervengono le disposizioni in commento, appare necessario, da un punto di vista formale, che l'onere di cui al comma 3 sia formulato non come autorizzazione di spesa - e quindi come limite massimo di spesa - ma in termini di previsione di spesa, in conformità con quanto previsto, all'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, dalla vigente disciplina contabile. Infatti, la formulazione di cui al comma 2, inserita al Senato, che indica un importo "valutato in", anziché "pari a", riferito all'ammontare dell'obbligazione in dollari statunitensi (che rimane invariato nel tempo), anziché all'ammontare in euro dell'obbligazione medesima (soggetto invece a possibili oscillazioni), non solo non risolve le problematiche legate al rischio di cambio, per altro evidenziate dalla stessa

²² Per la stima è stato utilizzato un tasso di cambio pari a 1 dollaro statunitense = 0,9311 euro (calcoli su dati della relazione illustrativa).

²³ Deliberato con risoluzione CII/AG-5/24 del 10 marzo 2024. La risoluzione in oggetto è riportata nell'Allegato 7 del presente provvedimento.

²⁴ Cfr. Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 378 del 06/05/2025.

Commissione Bilancio del Senato, ma non appare neppure coerente con la reale obbligazione assunta in dollari per un importo prefissato. In merito a tali profili appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo anche in considerazione del fatto che la relazione tecnica di passaggio non reca alcun chiarimento al riguardo.

ARTICOLO 6

Sottoscrizione di capitale ibrido della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo

Le norme autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a sottoscrivere strumenti finanziari ibridi, irredimibili e subordinati, emessi dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, per un ammontare annuale massimo di 20 milioni di euro (comma 1).

I termini e le condizioni degli strumenti finanziari ibridi di cui sopra sono definiti con uno o più accordi stipulati tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Gli accordi assicurano all'Italia la facoltà, nel caso di aumento di capitale a pagamento, di convertire in tutto o in parte gli strumenti finanziari ibridi in quote di partecipazione al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (comma 2).

Per le richiamate finalità è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 (comma 3).

Si prevede, infine, che gli interessi dovuti all'Italia in relazione agli strumenti finanziari in oggetto siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, capo X, capitolo 2368, articolo 2, e restano acquisiti all'erario (comma 4).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese in conto capitale									
Sottoscrizione da parte del MEF di strumenti finanziari ibridi, irredimibili e subordinati, emessi dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo) (comma 3)	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0			

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto delle norme.

La **relazione illustrativa** esplicita che, dal punto di vista contabile nazionale, la sottoscrizione di capitale ibrido – al pari del capitale – viene contabilizzata come attività finanziaria, non impattando sui saldi di indebitamento netto.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a sottoscrivere determinati strumenti finanziari emessi dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, per un ammontare annuale massimo di 20 milioni di euro.

A tal fine, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. Gli interessi relativi agli strumenti finanziari in oggetto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, capo X, capitolo 2368, articolo 2, e restano acquisiti all'erario.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, anche alla luce degli elementi di informazione risultanti dalla relazione illustrativa.

ARTICOLO 7

Partecipazione italiana a Banche e Fondi multilaterali di sviluppo

Le norme autorizzano la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, deliberato con risoluzione n. 265 del 15 dicembre 2023²⁵,

²⁵ La risoluzione in oggetto è contenuta nell'Allegato 8 del presente provvedimento.

con la sottoscrizione di 34.360 azioni a pagamento (comma 1). A tal fine è, altresì, autorizzata la spesa di euro 68.720.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese in conto capitale									
Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) (comma 2)	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7			

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e specifica che la risoluzione stabilisce un incremento del capitale della Banca con l'emissione 400.000 azioni a pagamento, del valore di euro 10.000,00 ciascuna (articolo 1, risoluzione n. 265/2023). L'articolo 2 della richiamata risoluzione prevede che ciascun membro ha diritto a sottoscrivere un numero di azioni proporzionale alla quota detenuta al momento dell'approvazione della risoluzione stessa. L'Italia, detenendo una quota dell'8,59%, ha diritto a sottoscrivere 34.360 azioni, per un importo complessivo di euro 343.600.000.

La relazione sottolinea, altresì, che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 7 del disegno di legge, pari a euro 68.720.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, è in linea con quanto indicato all'articolo 3 della sopra richiamata risoluzione, che definisce i termini e le modalità di pagamento. La prima rata, pari a un quinto dell'importo sottoscritto, dovrà essere versata entro il 30 aprile 2025. Le successive quattro rate dovranno essere versate entro il 30 aprile di ognuno degli anni dal 2026 al 2029.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano, ai sensi della risoluzione n. 265 del 15 dicembre 2023, la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con la sottoscrizione di 34.360 azioni a pagamento, autorizzando, a tal fine, una spesa pari a 68.720.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029²⁶.

²⁶ Si ricorda che ciascuna azione, come risulta dalla relazione tecnica, ha un valore di 10.000 euro. L'onere complessivo derivante dalle 34.360 azioni a pagamento è quindi pari a 343.600.000 euro, da ripartire in cinque anni (343.600.000 euro/5 = 68.720.000 euro).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che l'onere appare riconducibile a un limite massimo di spesa, in quanto non sussiste il rischio di cambio, e la prima rata potrà essere versata anche oltre il 30 aprile 2025, qualora lo strumento di sottoscrizione, come nel caso in esame, entri in vigore successivamente a tale data.

Infatti si rileva che:

- l'onere dello stanziamento è configurato come limite di spesa, in coerenza con gli obblighi di pagamento che saranno regolati, come previsto dall'articolo 3, lettera *b*), della citata risoluzione, in euro, in dollari statunitensi o in yen giapponesi e che negli ultimi due casi sarà applicato il tasso di cambio medio della valuta in questione rispetto all'euro nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2023 inclusi, come fornito dalla Banca Centrale europea (vale a dire 1 euro= 1,0844 USD e 1 EUR=157,25 JPY);
- la prima rata, ai sensi dell'articolo 3, lettera *a*), della medesima risoluzione, dovrà essere versata da ciascun membro entro il 30 aprile 2025 o, se posteriore, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello strumento di sottoscrizione.

ARTICOLO 8

Disposizioni finanziarie

Le norme prevedono che agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6 e 7, pari a euro 95.262.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e a euro 6.542.000 per ciascuno degli anni 2030 e 2031, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 723, della legge n. 197 del 2022.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 723, della legge n. 197 del 2022, autorizza la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale alla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa per una quota pari a 710.592.000 euro di capitale sottoscritto, di cui 200.671.463 euro di capitale versato. Il versamento è effettuato in quattro rate annuali di importo 50.167.866 euro ciascuna per gli anni dal 2023 al 2026.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Minori spese in conto capitale									
Riduzione delle risorse destinate alla partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), di cui all'art. 1, c. 723, della L. 197/2022 (comma 1)	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3			

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto delle norme.

Il Governo, durante l'esame al Senato²⁷, con riferimento alla copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 723, della legge n. 197 del 2022, ha rappresentato che le risorse finanziarie rimanenti sulla predetta autorizzazione a seguito della riduzione in esame sono sufficienti a garantire le obbligazioni derivanti dall'assento della Banca di sviluppo del Consiglio d' Europa.

In merito ai profili di quantificazione, si rinvia a quanto rilevato in sede di esame degli articoli 5, 6 e 7.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che la disposizione provvede agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6 e 7, pari a euro 95.262.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e a euro 6.542.000 per ciascuno degli anni 2030 e 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Al riguardo, si osserva che tale ultima disposizione ha autorizzato la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, per una quota pari a 710.592.000 euro di capitale sottoscritto, di cui 200.671.463 euro di capitale versato e ha disposto il versamento del capitale in quattro rate annuali di importo pari a 50.167.866 euro

²⁷ In una Nota di risposta depositata presso la medesima 5ª Commissione del Senato. Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 376 del 23 aprile 2025.

per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Le suddette risorse relative al capitale versato sono confluite sul capitolo 7179²⁸ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

A tale proposito, si evidenzia che sul predetto capitolo di spesa erano in precedenza confluite le risorse di cui all'articolo 1, comma 530, della legge n. 160 del 2019, per un ammontare pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027²⁹. La dotazione del capitolo è stata oggetto di un successivo rifinanziamento ad opera della legge di bilancio per il 2025³⁰, che ha disposto, nell'ambito della seconda sezione, un incremento del Programma 1.11 – "Politica economica e finanziaria in ambito internazionale" della Missione 4 – "L'Italia in Europa e nel mondo", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per una somma pari a 95.262.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e a 6.542.000 euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, in misura esattamente corrispondente, quindi, agli oneri indicati dalle disposizioni finanziarie in esame³¹.

Nel rilevare che, alla luce della ricostruzione sopra riportata, la riduzione prevista dalla disposizione in esame sembra doversi intendere riferita, più che all'autorizzazione di spesa in senso proprio recata dall'articolo 1, comma 723, della già citata legge n. 197 del 2022, al capitolo di spesa nel quale sono confluite le risorse di cui alla medesima autorizzazione, come successivamente rifinanziato nei termini sopra descritti, si fa presente che, alla luce dei rifinanziamenti sopra richiamati, il predetto capitolo 7179 reca nell'ambito del vigente bilancio

²⁸ Denominato "Oneri derivanti dalla partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle banche multilaterali di sviluppo".

²⁹ In particolare, l'articolo 1, comma 530, della legge n. 160 del 2019 ha valutato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027 gli oneri derivanti dall'autorizzazione alla partecipazione italiana al settimo aumento generale di capitale della Banca africana di sviluppo, mentre il successivo comma 533 ha valutato in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 gli oneri relativi all'autorizzazione a partecipare all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, nonché all'aumento generale di capitale della società finanziaria internazionale.

³⁰ Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

³¹ In dettaglio, la variazione in commento è stata disposta a seguito dell'approvazione, nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio presso la Camera dei deputati, dell'emendamento Tab 2.4 del Governo.

dello Stato, uno stanziamento pari a 165.429.866 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 115.262.000 euro per l'anno 2027³².

Si segnala, altresì, che, da un'interrogazione effettuata presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, per l'anno 2025 risulta accantonato un importo pari alla riduzione prevista dalla disposizione in esame, con disponibilità residue pari a 1.831.801 euro.

Si rileva che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge presso il Senato della Repubblica (S. 1388), il Governo ha assicurato, nel corso dell'esame in sede consultiva dinanzi alla 5ª Commissione dell'altro ramo del Parlamento³³, che le risorse finanziarie rimanenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 723, della 197/2022 sono sufficienti a garantire le obbligazioni derivanti dall'aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa.

Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare.

³² Si veda, in proposito, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2024.

³³ A seguito delle rassicurazioni fornite dal Governo, la Commissione Bilancio del Senato ha quindi espresso all'Assemblea un parere non ostativo sul testo del disegno di legge nel presupposto della compatibilità della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 723, della legge n. 197 del 2022, disposta dall'articolo 8 del medesimo disegno di legge, con gli impegni derivanti dall'aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, tenuto conto anche del profilo temporale degli effetti finanziari.